

ANALISI DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLE, E DI PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Presentato ufficialmente il 6 novembre 2019, si tratta del primo accordo commerciale che l'Unione europea stipula con la Cina. Dovrebbe essere adottato dal Consiglio tra qualche settimana ed entro l'estate anche dal Parlamento europeo per entrare in vigore nell'autunno 2020.

L'accordo prevede la protezione di **100 Indicazioni Geografiche (IG) UE in Cina e di altrettante cinesi in UE**. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'ambito di applicazione della protezione si estenderà ad altre 175 IG di entrambe le parti. Inoltre, il testo dell'accordo apre alla possibilità di includere successivamente ulteriori prodotti fra cui anche indicazioni geografiche dell'artigianato.

Le IG elencate nella lista allegata all'accordo godranno di protezione contro:

a) l'uso di qualsiasi mezzo nella denominazione o nella presentazione di un bene che indichi o suggerisca che il bene in questione è originario di una zona geografica diversa dal vero luogo di origine, in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica del bene;

b) qualsiasi uso di una IG che identifichi un prodotto identico o simile non originario del luogo indicato dall'indicazione geografica in questione, anche quando la vera origine del prodotto è indicata o la IG è utilizzata nella traduzione, trascrizione o traslitterazione, o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione" o simili;

c) qualsiasi uso di un'indicazione geografica che identifichi un prodotto identico o simile non conforme al disciplinare della denominazione protetta.

ECCEZIONI

Il testo dell'accordo prevede delle eccezioni alla protezione. Alcuni nomi corrispondenti ad alcune IG dell'UE dovranno affrontare un periodo di graduale eliminazione in Cina, in particolare:

- **Feta:** per un periodo di transizione di otto anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la protezione dell'indicazione geografica Feta non impedisce l'uso del termine Feta nel territorio della Repubblica Popolare cinese per i formaggi, a condizione che si possa dimostrare che i prodotti in questione siano stati immessi sul mercato cinese prima del 3 giugno 2017, e che i prodotti in questione non inducano in errore il consumatore cinese, rendendo chiaramente visibile e leggibile la loro effettiva origine geografica.
- **Asiago:** per un periodo di transizione di sei anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, la protezione dell'indicazione geografica Asiago non impedisce l'uso del termine Asiago nel territorio della Repubblica Popolare cinese per i formaggi, a condizione che si possa dimostrare che i prodotti in questione siano stati immessi sul mercato cinese prima del 3 giugno 2017, e che i prodotti in questione non inducano in errore il consumatore cinese, rendendo chiaramente visibile e leggibile la loro effettiva origine geografica.
- **Pecorino Romano:** la protezione dell'indicazione geografica Pecorino Romano non impedisce l'uso del termine "romano" nel territorio della Repubblica Popolare Cinese per prodotti diversi dai formaggi. Per un periodo transitorio di tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la protezione dell'indicazione geografica Pecorino Romano non impedisce l'uso del termine "Romano" nel territorio della Repubblica popolare cinese per i formaggi, a condizione che si possa dimostrare che i prodotti in questione sono stati immessi sul mercato della Repubblica popolare cinese prima del 3 giugno 2017 e che la loro effettiva origine geografica sia chiaramente esposta in modo leggibile e visibile.

RELAZIONE CON I MARCHI (ART. 6)

In linea con le disposizioni dell'OMC, le Parti rifiuteranno *ex officio* o su richiesta di una parte interessata la registrazione (o invalideranno la registrazione di) di un marchio costituito da una IG o dalla sua traduzione o trascrizione, per prodotti identici o simili non aventi tale origine.

Le Parti rifiutano inoltre, su richiesta di un interessato, di registrare (o annullano la registrazione di) un marchio per prodotti identici o simili alla IG, che indichi che il prodotto in questione è originario di una zona geografica diversa dal suo vero luogo d'origine.

Queste disposizioni sono valide per tutte le domande di registrazione di marchi presentate dopo l'entrata in vigore dell'accordo e per le 175 IG a cui sarà riconosciuta protezione quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

LINK UTILI

[Testo dell'Accordo di cooperazione sulle, e di protezione delle Indicazioni Geografiche](#)

[Lista delle IG UE protette dall'accordo](#)

Per maggiori informazioni, si prega di contattare:

Francesca Alampi, Policy officer, info@arepoquality.eu